



**Regolamento comunale
per la concessione di prestazioni
dal fondo sociale**

**TITOLO I
Disposizioni generali**

**Campo di
Applicazione**

Art. 1 ¹ Il presente Regolamento sostiene puntualmente e tempestivamente gli abitanti di Riva San Vitale che si trovano in situazione di disagio economico a carattere temporaneo.

² Nell'applicazione del Regolamento valgono le seguenti disposizioni e direttive:
- la Legge cantonale sull'assistenza sociale (Las);
- la Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (LAPS);
- la Legge sulle prestazioni complementari (LPC);
- la Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza.

Natura

Art. 2 ¹ La concessione di prestazioni dal fondo sociale comunale (in seguito Fondo) hanno carattere temporaneo.

² Le prestazioni possono essere anche intese quale facilitazione o incoraggiamento in vista di un reinserimento sociale o professionale.

³ Le prestazioni dovranno essere, nel limite del possibile, risolutive intese cioè a sanare definitivamente la situazione temporanea di disagio economico.

⁴ Le prestazioni hanno anche lo scopo di aiutare le famiglie nella conciliabilità vita familiare-vita professionale.

Beneficiari

Art. 3 ¹ Sono beneficiari ai sensi del presente Regolamento i cittadini di Riva San Vitale domiciliati o dimoranti nel Comune da almeno due anni, che non possono ottenere l'aiuto assistenziale cantonali o altri aiuti pubblici, oppure quanto questi ultimi risultano comunque insufficienti.

² Possono beneficiare delle prestazioni del Fondo le persone sole, i coniugi, le famiglie (unità di riferimento) che non conseguono il reddito disponibile residuale indicato all'art. 6 del Regolamento.

³ Possono altresì beneficiare della prestazione i minorenni affidati ad un genitore domiciliato a Riva San Vitale e che ne ha la custodia.

- Esclusioni** **Art. 4** ¹ La concessione delle prestazioni sociali comunali non è data a:
- a. persone sole che hanno una liquidità superiore a CHF. 15'000.--, coppie con una liquidità superiore a CHF. 25'000.--; per ogni in membro in più dell'unità di riferimento la sostanza è aumentata di CHF. 500.--;
 - b. persone che hanno già ottenuto o che potrebbero ottenere le medesime prestazioni tramite la Legge sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC), la Legge sull'assistenza sociale (Las) e/o tramite gli aiuti previsti per l'assicurazione malattia obbligatoria;
 - c. persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
 - d. persone soggette a particolari condizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
 - e. cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
 - f. persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.
- Casi di rigore** **Art. 5** È data facoltà al Municipio, in caso di disagio particolarmente grave, di valutare ed erogare in via eccezionale prestazioni anche a persone escluse sulla base degli articoli 2, 3 e 4.
- Unità di riferimento e reddito determinante** **Art. 6** ¹ L'unità di riferimento (titolare del diritto e persone conviventi o parenti) è determinata sulla base dell'art. 4 della Legge sull'armonizzazione delle prestazioni sociali (LAPS) e della deroga di cui all'art. 21 della Legge sull'assistenza sociale (Las).
- ² Il reddito determinante è il reddito disponibile residuale, se del caso delle persone conviventi o dei parenti, calcolato secondo la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, maggiorato del 60%. Concorrono a determinare il reddito determinante tutti i redditi, compresi contributi o aiuti erogati da enti, associazioni o fondazioni.
- ³ Per la concessione delle prestazioni del Fondo fa stato la determinazione del reddito e della sostanza al momento della richiesta.
- Importi massimi** **Art. 7** ¹ Ai sensi del presente Regolamento, gli importi complessivi erogati in un anno civile sono da CHF. 2'000.-- a CHF. 4'000.-- per unità di riferimento di una

persona, da CHF. 3'000.-- a CHF. 5'000.-- per unità di riferimento di 2 persone. Per ogni persona in più l'importo è fissato da CHF. 300.-- fino a CHF. 500.--.

² Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli importi erogati e stabiliti complessivamente in sede di preventivo annuale.

Finanziamento **Art. 8** Il finanziamento del Fondo è garantito da un importo approvato in sede di preventivo annuale, tenendo in considerazione la situazione finanziaria del Comune e le casistiche dei casi rilevati nell'anno precedente.

TITOLO II Prestazioni

Prestazioni **Art. 9** ¹ Il Fondo eroga una prestazione finanziaria e di sostegno in aiuto ai beneficiari a far fronte ai bisogni di prima necessità o spese straordinarie.

² Con bisogni di prima necessità o spese straordinarie si intendono:

- a. i beni di prima necessità;
- b. l'arredamento essenziale;
- c. le spese di cura e malattia, comprese le cure dentarie, occhiali e apparecchi acustici e telefono di soccorso;
- d. le spese per le attività a pagamento in ambito scolastico e le spese per la partecipazione di bambini e adolescenti a colonie riconosciute sulla base Legge sul promovimento e il coordinamento delle colonie di vacanza;
- e. le spese per i servizi funebri e sepoltura;
- f. le spese per eventi straordinari ed eventi puntuali, decise dal Municipio in base all'urgenza.

³ Oltre alle prestazioni puntuali, il Municipio in ossequio alle disposizioni e ai programmi cantonali di inserimento, attiva nel limite del possibile l'accompagnamento per misure concordate di inserimento formativo o lavorativo.

⁴ La prestazione è erogata solo se richiesta dall'interessato o da un suo rappresentante legale. La richiesta deve essere ripresentata di volta in volta ed è valida unicamente per la singola fattispecie e per l'anno civile in cui è stata inoltrata.

⁵ È data facoltà a enti cantonali o riconosciuti, a conoscenza di una situazione di indigenza, di formulare una segnalazione al Servizio sociale a cui spetterà il compito di contattare il potenziale beneficiario.

**Deposito di
garanzia**

Art. 10 ¹ Il Fondo eroga prestazioni per il deposito di garanzia necessarie per la conclusione di un contratto di locazione per l'alloggio personale o familiare.

² La prestazione è da considerarsi quale prestito e dovrà essere rimborsato ratealmente.

³ Le modalità di erogazione della prestazione e della sua restituzione sono da convenire con il beneficiario, rispettivamente con il locatore.

**Spese per servizi
funebri e
sepoltura**

Art. 11 ¹ Sono considerate spese per i servizi funebri e di sepoltura:

- a. quelle derivanti dallo svolgimento del funerale, compreso l'acquisto del cofano per la sepoltura o la cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, compresa la preparazione e la vestizione della salma,
- b. quelle derivanti dal pagamento della concessione per il posto tomba, il loculo o il deposito ceneri, comprese le spese per la preparazione e la chiusura.

² Sono legittimati a chiedere la prestazione del fondo il coniuge superstite, i parenti in linea ascendente o discendente, fratelli e sorelle, il curatore e, inoltre, la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente.

³ La richiesta deve essere inoltrata entro sei mesi dallo svolgimento del funerale. Per le persone senza parenti prossimi non degenti in Istituti la procedura è avviata d'ufficio dal Servizio sociale comunale.

⁴ La prestazione è erogata sulla base dell'importo effettivo delle spese comprovate, ritenuto che il funerale del defunto non superi la soglia prevista nell'ambito delle prestazioni assistenziali. L'importo è stabilito da CHF. 4'000.-- a CHF. 6'000.-- tramite ordinanza.

⁵ L'eventuale sostanza relitta dal defunto va a diminuzione della prestazione comunale.

**Eventi straordinari
e puntuali**

Art. 12 ¹ Per eventi straordinari e bisogni puntuali si intendono tutte quelle situazioni che non possono ragionevolmente essere previste che fanno astrazione dal novero degli ambiti definiti dal presente Regolamento e che incidono in modo rilevante sulla disponibilità finanziaria del richiedente.

² Esso è riconosciuto nei limiti dell'articolo 7.

**Assistenza
tra parenti**

Art. 13 Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza sulla base dell'art. 328 del Codice Civile Svizzero.

TITOLO III Procedura

- Domanda** **Art. 14** ¹ La domanda per l'ottenimento delle prestazioni del Fondo deve essere inoltrata per iscritto al Municipio per il tramite del Servizio sociale.
- ² Il Servizio sociale richiederà la documentazione necessaria per l'elaborazione della decisione.
- ³ Il richiedente è tenuto a fornire ogni informazione utile sulla sua condizione personale e finanziaria. A richiesta deve svincolare ogni Autorità, ente pubblico o privata e ogni terzo in genere dal segreto d'ufficio rispettivamente dal segreto professionale.
- Decisione e delega** **Art 15** ¹ Il Servizio sociale presenta il proprio preavviso al Municipio cui compete la decisione sulla domanda.
- ² Nei casi urgenti il Servizio sociale, con preavviso del Capo dicastero, è autorizzato a concedere aiuti fino all'importo massimo di CHF. 500.--. Entro 15 giorni deve essere data informazione al Municipio.
- Restituzione e abusi** **Art 16** ¹ La prestazione comunale, ad eccezione di quanto previsto all'art. 10, non è soggetta a restituzione fatta salva l'espressa volontà del beneficiario di restituirla.
- ² La prestazione sarà negata se il Municipio è indotto, o si è tentato d'indurlo, in errore mediante indicazioni e documentazione o dati falsi. La prestazione già recepita indebitamente, deve essere rimborsata al Comune e richiesta dal Municipio.
- ³ Rimane riservata l'azione penale. È in ogni caso riservata l'applicazione degli articoli 328 e 329 Codice Civile Svizzero e Codice delle obbligazioni. Ogni prestazione indebitamente percepita deve, per contro, essere restituita e richiesta dal Municipio.
- ⁴ Il diritto alla restituzione e all'azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui il Servizio sociale o il Municipio hanno avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso entro dieci anni dal versamento della prestazione.
- ⁵ La restituzione può essere condonata, in tutto o in parte, se il beneficiario ha ricevuto la prestazione in buona fede e se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'unità di riferimento al momento della restituzione il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.
- Sicurezza delle prestazioni** **Art. 17** La prestazione erogata in base al presente Regolamento non può essere né ceduta né costituita in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno di essa è nulla.

TITOLO IV
Disposizioni finali

Rimedi giuridici **Art. 18** ¹Contro la decisione del Servizio sociale (v. art. 15 cpv. 2) è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dal ricevimento della decisione.

²Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla data di intimazione e non è dato l'effetto sospensivo.

Abrogazione **Art. 19** Il presente Regolamento abroga e sostituisce il "Regolamento inerente il fondo sociale comunale" approvato il 29 luglio 2009.

Entrata in vigore **Art. 20** Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione delle competenti Autorità cantonali.

Per il Consiglio comunale:

La Presidente
Sofia Cereghetti

Riva San Vitale il 12.06.2023
RM del 17.01.2023

Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 12.06.2023 con emendamenti art. 4, 15 e 16.
Ratificato dalla Sezione degli enti locali il 14.09.2023